

Ambiente (1)

Bonifica di siti inquinati - Retroattività della norma

TAR Abruzzo, sentenza del 20 marzo 2019, n. 86

[Approfondisci...](#)

I Giudici del T.A.R. Abruzzo, con la sentenza in commento, hanno analizzato nel dettaglio la disciplina relativa alla bonifica dei siti inquinati.

Una Società proponeva ricorso avverso l'ordinanza con cui la Provincia di Pescara, ex art. 244 D.lgs. n. 152/2006, le ordinava di provvedere all'attività di bonifica di alcune aree limitrofe a un Sito di Interesse Nazionale, ove la predetta Società aveva negli anni svolto la propria attività.

Tuttavia, secondo la ricorrente, la collocazione remota nel tempo delle attività inquinanti non consentirebbe di ricondurle sotto una determinata disciplina e, dunque, di collegarvi una responsabilità rimediabile, considerato anche che questo tipo di responsabilità appare nel contesto normativo per la prima volta con il D.lgs. n. 22/1997, e cioè successivamente agli eventi inquinanti. Tutt'al più, anche a volersi ammettere la sussistenza di una responsabilità rimediabile, essa sarebbe da individuarsi in capo ad altra Società, la quale avrebbe gestito il sito nell'arco temporale in cui si sono verificate le suddette attività.

Il TAR, nel respingere il ricorso, ha chiarito che il ragionamento della Società ricorrente in merito alla non retroattività del D.lgs. n. 22/1997 non è corretto. Infatti, la norma *"ha dato rilievo alla condotta omissiva dell'autore dell'inquinamento, il quale, una volta cessata la condotta commissiva, non si attivi poi per rimediare alle conseguenze lesive derivanti dal deposito di sostanze inquinanti, stante la posizione di garanzia originata dalla stessa pregressa condotta commissiva"*; ciò comporta che, se il soggetto autore ha continuato ad esistere dopo il D.lgs. n. 22/1997, su questi grava l'onere di provvedere alla bonifica, anche qualora non sia più in possesso del sito inquinato.

Il fatto che non esistesse, poi, una normativa di riferimento al momento dello sversamento abusivo di rifiuti che ha cagionato l'inquinamento non costituisce fattore esimente rispetto all'obbligo dell'autore dell'inquinamento medesimo di porre in essere tutte quelle attività necessarie alla bonifica del sito. E ciò in ragione del principio *"chi inquina paga"* che, accettando l'interpretazione fornita dalla ricorrente, verrebbe inevitabilmente leso. Infatti, secondo i giudici del TAR Abruzzo, ***"l'illiceità, in virtù della sopraggiunta normativa, può ben radicarsi solo nella condotta omissiva in relazione al sopravvenuto obbligo di bonifica, pur in mancanza della illiceità della precedente condotta commissiva del deposito dei rifiuti in relazione al tempo in cui è quest'ultima stata posta in essere."***